



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 26 gennaio 2021

Modello Certificazione Unica Le novità del modello 2021

L'Agenzia entrate pubblica le bozze del modello dichiarativo.

Premettiamo che il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della **CU sintetica ed ordinaria** e quello della **consegna ai percipienti** del relativo modello è fissato alla data del **16 marzo 2021**.

In questa scheda ci soffermiamo sulle novità presenti nelle parti dedicate ai redditi corrisposti dai datori di lavoro, quindi sulle paghe usufruite dai dipendenti.

Trattamento integrativo e Bonus IRPEF

Nei **punti 13 e 14** viene richiesto di indicare i giorni per cui spettano le detrazioni da lavoro dipendente, ripartiti tra quelli cadenti nel primo e nel secondo semestre 2020. La somma dei valori contenuti nelle due caselle dovrà essere uguale al dato complessivo, che resta esposto al punto 6.

Tale scelta è motivata dalla necessità di distinguere tra le erogazioni del **bonus IRPEF cosiddetto Renzi** (valide dal 01.01.2020 al 30.06.2020) e quelle del **TIR - Trattamento Integrativo del Reddito** (in essere dal 01.07.2020).

I punti che descrivono specificamente il **TIR** si trovano tra il numero **400 ed il 410**, dove si può indicare la casistica del trattamento recuperato anche eventualmente tramite rateazione (nel caso in cui l'importo da recuperare superi il valore di 60 euro, lo stesso viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio). Per quanto riguarda invece la sezione dedicata al credito da **Bonus IRPEF**, i punti da **391 a 399** contengono le medesime informazioni già presenti nello scorso modello di Certificazione.

Ulteriore detrazione

Per coloro **che non possano beneficiare** del credito derivante dal trattamento integrativo, in quanto hanno totalizzato nel corso del 2020 un reddito complessivo compreso tra 28.000 euro e 40.000 euro, spetta un'ulteriore detrazione rapportata al periodo di lavoro. Tale importo viene indicato nel **punto 368** del modello CU 2021.

Clausola di salvaguardia

Il cosiddetto **Decreto Rilancio** ha previsto, nel caso in cui il credito derivante dal Bonus IRPEF o dal Trattamento Integrativo del Reddito non risultasse spettante per incapacità derivante dall'intervento di ammortizzatori sociali con causale "Covid-19", la sussistenza di una **clausola di salvaguardia**, che permette comunque, in via del tutto eccezionale, l'attribuzione di tali importi. Nei punti da **478 a 480** sarà possibile indicare:

- se il sostituto d'imposta ha erogato somme qualificabili come sostegno al reddito;
- il valore del reddito effettivamente erogato;
- il reddito "contrattuale", ovvero quello che sarebbe stato erogato in assenza dell'intervento degli ammortizzatori sociali con causale "Covid-19".

Dalle prime anticipazioni dell'Agenzia delle Entrate, sembrerebbe che il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio dovrebbe compilare i precedenti punti tenendo conto anche dei dati relativi ad eventuali precedenti rapporti di lavoro del percipiente, attività che potrebbe risultare difficoltosa a causa della mancanza di dati.

Premio COVID lavoratori presenti in sede nel mese di marzo

Nel cosiddetto **Cura Italia** è stata prevista la corresponsione di un premio pari a **100 euro**, limitatamente al mese di marzo 2020 e che non concorre alla formazione del reddito.

Ne sono risultati beneficiari i titolari di reddito da lavoro dipendente in possesso, nel 2019, di un reddito complessivo da lavoro dipendente di importo **fino a 40.000 euro**.

La somma prevista è stata rapportata al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese di marzo. Nel **punto 476** del modello CU 2021 è possibile indicare la somma corrisposta dal sostituto d'imposta.

Erogazioni in natura

Nel cosiddetto **decreto Agosto** è stato previsto, limitatamente al **periodo d'imposta 2020**, il raddoppio della soglia tale per cui il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, che è passata **da euro 258,23 ad euro 516,46**. Le somme eventualmente erogate sono indicate sempre nel **punto 474**, che resta invariato.

Si rammenta, infine, che il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della CU sintetica ed ordinaria e quello della consegna ai percipienti del relativo modello vengono individuati entrambi nella data del 16 marzo 2021

